

CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA in LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 12 del 26 OTT. 2016

OGGETTO: Lite Consorzio ASI di Caltanissetta/Eredi Fiandaca e Giardina Michele .Conferimento incarico a legale di fiducia per opposizione alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n 136/2016.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. n. 8/2016 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 del 24-5-2016) ed in particolare dell'art. 19 (*Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni*) in base alla quale l'IRSAP è subentrata nei compiti e nelle funzioni dei singoli Consorzi in Liquidazione;
- la L.R. n.10/2000 ed in particolare l'art.7, comma 1 lett.h);
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive relativo a : “ Nuova nomina dei commissari ad acta dei Consorzi ASI in liquidazione in continuità con i DD.AA. n. 1768/7 del 10/06/2016, DD.AA. n. 1919 del 24/06/2016, n. 2005 dell'8/07/2016 e n. 2450 del 29.08.2016, con i quali, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il dr. Giuseppe Sutura Sardo, quale Commissario ad Acta per il Consorzio Asi di Caltanissetta in Liquidazione “*per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono*”;
- la determinazione del Commissario ad Acta n. 7 del 11/10/2016

PREMESSO CHE:

- con nota in protocollo n. 17472 del 18/05/2016 il legale di fiducia, avv.to Balistreri Giuseppe, comunica e trasmetteva in copia, la sentenza della corte di Appello di Caltanissetta n. 136/2016.

CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA in LIQUIDAZIONE

- La corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto e condannato il Consorzio ASI alle spese di causa, ritenendo il Direttore Generale del Consorzio privo dei poteri di rappresentanza legale.
- Secondo il legale: “ *le argomentazioni contenute nella sentenza non sono condivisibili... soprattutto perché fanno riferimento ad una Giurisprudenza relativa agli Enti locali, ove la rappresentanza degli Enti compete all'organo di rappresentanza esterna*”(cfr. nota pervenuta in prot. 17452 del 18/05/2016).

VISTA la relazione tecnica protocollo n. 278 del 25/10/2016 nella quale, tra l'altro, si quantifica il compenso da attribuire al legale incaricato per la costituzione in giudizio davanti la Cassazione.

RITENUTO opportuno conferire l'incarico di patrocinio legale per la costituzione del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione davanti la Corte di Cassazione per opporsi alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n 136/2016.

RITENUTO, ancora, alla luce di quanto emerge dall'esame degli atti d'ufficio, che ricorrano le condizioni di indifferibilità e urgenza per la difesa in sede giurisdizionale dell'Ente.

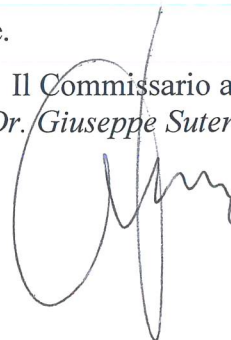
DETERMINA

1. Costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte di Cassazione per opporsi alla sentenza della corte di appello di Caltanissetta n. 136/2016 nella lite : “ Lite Consorzio ASI di Caltanissetta/Eredi Fiandaca e Giardina Michele” .
2. Conferire mandato per la costituzione del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'avv. Panepinto Giuseppe del Foro di Caltanissetta.
3. Stipulare la convenzione regolante i rapporti fra questo Consorzio in liquidazione ed il legale incaricato in conformità allo schema approvato con Determinazione del Commissario ad Acta N.7 del 11/10/2016;

CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA in LIQUIDAZIONE

4. Il compenso professionale comprensivo delle spese da corrispondere al legale incaricato, compresa la domiciliatura legale, ammonta ad € 4.127,40 complessivamente, come da prospetto indicato nella relazione tecnica pervenuta e sarà corrisposto per l'attività effettivamente svolta;
5. Dare atto che il costo del presente provvedimento farà parte delle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione.

Il Commissario ad acta
Dr. Giuseppe Suteri Sardo



CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA in LIQUIDAZIONE

Prot. n. 278 del 25/10/2016

Al Commissario Ad Acta
del Consorzio ASI in Liquidazione di
Caltanissetta

OGGETTO: Conferimento incarico a legale di fiducia per opposizione alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n 136/2016 . Lite Consorzio ASI di Caltanissetta/Eredi Fiandaca e Giardina Michele .Relazione tecnica relativa al compenso prestazionale del difensore di fiducia e predisposizione schema convenzione.

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue:

In data 18/05/2016 è pervenuta la nota da parte del legale di fiducia , avv.to Balistreri Giuseppe, assunta in protocollo al n. 17472, con la quale comunicava e trasmetteva in copia , la sentenza della corte di Appello di Caltanissetta n. 136/2016.

L'avv.to Balistreri, comunica che la corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e condannato il Consorzio ASI alle spese di causa, ritenendo il D.G. del Consorzio privo dei poteri di rappresentanza legale. Secondo il legale: *" le argomentazioni contenute nella sentenza non sono condivisibili... soprattutto perché fanno riferimento ad una Giurisprudenza relativa agli Enti locali, ove la rappresentanza degli Enti compete all'organo di rappresentanza esterna"*.

Pertanto, conclude il legale di fiducia di valutare l'opportunità di proporre ricorso per cassazione, significando che lo stesso – per le vie brevi – ha comunicato di non potere curare tale contenzioso in prossimità dei termini di scadenza del ricorso.

Per quanto sopra indicato si propone, salvo diverso avviso, di nominare un legale di fiducia per opporsi alla sentenza richiamata in oggetto.

Di seguito si procede al calcolo delle spese da considerarsi, nell'ipotesi di un affidamento d'incarico a legale di fiducia, significando che sono state inserite specificatamente le spese relative alla domiciliazione legale che comunque dovranno essere rendicontate :

CALCOLO DELLE SPESE LEGALI

Per il calcolo delle spese legali si sono considerati i parametri come di seguito indicati:

Causa	Consorzio Asi/Eredi Fiandaca+Giardina
-------	--

Pag. 1 a 2

Via Peralta,2
93100 Caltanissetta
Tel. 0934532311
Fax.093425703

P.I. 00189200850
C.F. 80009240856
Pec: asicaltanissetta@pec.it
Mail: asicaltanissetta.liquidazione@gmail.com
Codice IPA fattura elettronica:UFCBM6

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

in LIQUIDAZIONE

Prot. n. _____ del 25/10/2016

Legale incaricato	
Competenza:	Corte di Cassazione
Scaglione	da € 52.001 a € 260.000
Valore causa	circa € 105.000,00 (vedi valore dichiarato atto appello)
Tabella DM 55/14	Valori minimi della tabella Giudizi dinnanzi Corte Cassazione (art. 5 lett.g) del Regolamento incarichi legali)

Descrizione	Da D.M. 55/2014 -valore da € 5.201 a € 26.000 (colonna a)	Riduzione 60% (colonna a)
-------------	---	---------------------------

1	Fase di studio della controversia	€ 1.620,00	€ 648,00
2	Fase introduttiva del giudizio	€ 1.180,00	€ 472,00
3		Totale anticipazione onorari (1+2)	€ 1.120,00
4	Fase istruttoria e/o di trattazione		€ -
5	Fase decisionale	€ 845,00	€ 338,00
6		Totale a saldo onorari (4+5)	€ 338,00
7		Totale onorari (3+6)	€ 1.458,00
8	Rimborso forfettario 15% di (7)		€ 218,70
9		Totale competenze (7+8)	€ 1.676,70
10	C.P.A. 4% su (9)		€ 67,07
11		TOTALE (9+10)	€ 1.743,77
12	IVA 22% su (11)		€ 383,63
13		TOTALE (11+12)	€ 2.127,40
14	Spese di giustizia (art. 8 Conv.)	valore presunto da rendicontare	€ 1.000,00
15	Spese per domiciliazione a Roma	valore presunto da rendicontare	€ 1.000,00
		TOTALE IMPEGNO (13+14+15)	€ 4.127,40
16	A dedurre R A del 20% su compenso e spese imponibili	20% di rigo 11 (totale 9+10)	€ 348,75

Infine, si allega schema di convenzione da far sottoscrivere al professionista incaricato.

Il Funzionario istruttore incaricato

Dott. Michele Savoia

[Firma]

Allegati alla relazione

- a) Proposta di determina di incarico legale;
- b) schema di convenzione;
- c) Atto processuale.

Pag. 2 a 2

Via Peralta,2 93100 Caltanissetta Tel. 0934532311 Fax.093425703	P.I. 00189200850 C.F. 80009240856 Pec: asicaltanissetta@pec.it Mail: asicaltanissetta.liquidazione@gmail.com Codice IPA fattura elettronica:UFCBM6
--	--



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Per il **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE della Provincia di Caltanissetta**, (C.F. 800009240856), in persona del Direttore Generale, Dr. Giuseppe Suteri Sardo, legale rappresentante *pro tempore* dello stesso, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione, n° 172, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Balistreri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e giusta Determinazione del Direttore Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta n° 78 del 10/11/2009

- Parte Appellante -

CONTRO

FIANDACA Francesco e GIARDINA Michele Attilio, entrambi elettivamente domiciliati a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura a margine della comparsa di risposta

-Parti Appellate-

E NEI CONFRONTI DI

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà, n° 174

- Parte Appellata -

IN FATTO

Con decreto ingiuntivo emesso in data 5 giugno 2007 (e notificato il 10 giugno 2007), su ricorso dell'Arch. Francesco Fiandaca e dell'Ing. Michele Attilio Giardina, il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice designato, ingiungeva al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di Caltanissetta di pagare, a titolo di compenso professionale per l'attività di cui al ricorso, in favore

dell'Arch. Fiandaca, la somma di €. 44.226,13, oltre agli interessi legali dal 24/11/2002 fino all'effettivo soddisfo, ed in favore dell'Ing. Michele Attilio Giardina la somma di €. 45.973,76 oltre agli interessi legali dal 24/11/2002 fino al soddisfo, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in complessivi €. 1.704,02.

Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il Consorzio ASI, con atto di citazione notificato il 21 luglio 2007, con cui, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'Assessorato Regionale all'Industria, per essere dallo stesso garantito in caso di condanna.

L'opponente inoltre eccepiva:

- a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per rientrare la controversia nella cognizione del collegio arbitrale previsto dall'art. 18 del disciplinare di incarico;
- b). l'infondatezza della domanda, nei termini in cui era stata formulata dai professionisti, essendo le somme loro spettanti per l'attività prestata in forza contratto d'opera professionale richiamato in ricorso di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta, come avrebbe potuto evincersi dall'istanza in sede di redazione dell'ultima perizia di variante e suppletiva del 3 luglio 1995, in cui era stato indicato l'importo complessivo di Lire 28.758.360.

Con decreto in data 31 luglio 2007 (depositato l'1 agosto 2007) il giudice autorizzava il Consorzio ASI a chiamare in causa l'Assessorato Regionale all'Industria, fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti.

L'opponente procedeva alla rituale citazione del terzo, che non si costituiva.

Si costituivano, invece, gli opposti, Arch. Fiandaca ed Ing. Giardina, eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione in opposizione e la conseguente inammissibilità di quest'ultima, per difetto di legittimazione processuale in capo al Direttore Generale del Consorzio ASI che aveva conferito la procura al difensore, spettando la rappresentanza dell'ente al suo presidente, come avrebbe potuto evincersi dallo Statuto, che produceva in copia.

In subordine, i predetti eccepivano la nullità ed inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del disciplinare d'incarico, in quanto non specificatamente approvata per iscritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda monitoria formulata dagli opposenti.

In via ulteriormente subordinata, eccepivano l'infondatezza nel merito dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

Chiedevano, infine, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. L'istanza era respinta dal G.I. con ordinanza del 10 dicembre 2008.

La causa era istruita esclusivamente con produzioni documentali.

All'udienza del 10 marzo 2009, sulle conclusioni delle parti, la stessa era posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il G.U., Dr.essa Canto, con l'impugnata sentenza ha ritenuto di *"dichiarare la nullità della citazione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna il Consorzio opponente al pagamento, in favore dell'ing. Michele Attilio Giardina e dell'arch. Francesco Fiandaca, delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 5.270,00 di cui euro 1.620,00 per diritti ed euro 3.650,00 per onorario, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CNPA"*.

Donde, il Consorzio ASI di Caltanissetta, come sopra rappresentato e difeso

PROPONE APPELLO

Avverso la sentenza n° **274/2009** (R.G. n° 1372/2007) pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, Dr.essa Gabriella Canto, dei 8/16/07/2009 non notificata e per l'effetto

CITA

- 1) FIANDACA Francesco**, nato a Caltanissetta il 10 luglio 1937, ed ivi residente in Via Due Fontane, n° 57 domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine della comparsa di risposta;

2) **GIARDINA Michele Attilio**, nato a Temperly (argentina) il 3 aprile 1955, e residente a Caltanissetta in Via Pitrè, n° 34, domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine della comparsa di risposta;

3) **ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà, n° 174.

a comparire all'udienza del **13 APRILE 2010** presso la Corte di Appello Civile di Caltanissetta, sita in Caltanissetta via Libertà, ore e locali di sue ordinarie sedute, ed invita gli appellati a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima della predetta udienza, o di quella eventualmente rifissata ex art. 168-bis c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 166 e 167 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che la mancata costituzione comporterà la prosecuzione dell'instaurando giudizio in loro contumacia, per ivi sentire accogliere la presente impugnazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) SUL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

L'impugnata sentenza è stata fondata sul difetto del potere di rappresentanza processuale in capo al Direttore Generale del Consorzio ASI di Caltanissetta .

Il decidente ha infatti statuito che *"Ai sensi dell'art. 19 dello statuto del Consorzio ASI per la Provincia di Caltanissetta, adottato in conformità al disposto di cui all'art. 1, L. R. siciliana 4 gennaio 1984, n° 1, ed approvato con decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 1987, n° 179, la rappresentanza spetta al Presidente"*.

Tale assunto, come verrà dimostrato, è errato.

Ed infatti:

Il Testo coordinato del regolamento di organizzazione e regolamento organico del personale del Consorzio ASI di Caltanissetta, approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 4 del 09.05.2001 (Allegato n° 1 alle memoria ex art. 183, VI comma, n° 1 c.p.c. in primo grado), all'art. 6 individua i **"COMPITI DEL DIRIGENTE GENERALE"**.

Ebbene, il superiore articolo così recita:

"Il Dirigente Generale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, esercita fra l'altro i seguenti poteri: ... h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere."

Per quanto ovvio, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che tale disposizione doveva, in ogni caso, considerarsi preminente su ogni altra circa la attribuzione dei poteri rappresentativi in capo al Direttore Generale.

La disposizione in parola, infatti, in coerenza con quanto stabilito dalla Legge regionale n°10 del 2000, ha demandato al direttore generale del Consorzio il potere di deliberare la lite con la conseguente rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Sul punto specifico **"l'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con parere 203 del 2003"** (Allegato n° 2 alle memoria ex art. 183, VI comma, n° 1 c.p.c. in primo grado) ha specificato come ***"... il successivo art. 6 del regolamento di organizzazione tipo dei consorzi, analogamente a quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 10/2000, elenca dettagliatamente - nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'art. 2 - i compiti del dirigente generale.***

Fra di essi la norma elenca compiti di rilevanza interna e compiti a rilevanza esterna; fra quest'ultimi rientra quello di promuovere, resistere alle liti (cfr. art. 6, lett. h). Dunque in forza di tale espressa previsione il dirigente generale, oltre a sottoscrivere le procure, deve sottoscrivere i disciplinari d'incarico a professionisti esterni, in assenza di un ufficio legale interno all'Ente del quale avvalersi."

Sub. C

Tra l'altro in aderenza a tale parere la Giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che spetti al Direttore Generale del Consorzio la rappresentanza in giudizio dell'Ente (cfr. TAR Catania 06.03.2006 n°348) in quanto “ Il regolamento consortile ... coerentemente con quanto disposto dalla L.R.10/2000 demanda al direttore del Consorzio la rappresentanza in giudizio dell'Ente....”

Donde la sentenza sul punto deve essere riformata

* * *

2) SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Nel merito, deve *in primis* ribadirsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo.

L'art. 22 del disciplinare d'incarico per Direzione dei Lavori dell'1/08/1988, infatti, recita: “***Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quelli in cui fu notificato il provvedimento amministrativo deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista, ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza dal presidente del tribunale competente***”.

Ora, nel caso di specie, i (pretesi) creditori, dopo aver richiesto il pagamento delle parcelle, hanno proposto domanda monitoria contro il Consorzio innanzi l'autorità giudiziaria, senza prima compiere le attività di loro spettanza per la costituzione del collegio arbitrale, violando, in tal modo, l'accordo delle parti a compromettere in arbitri le controversie attinenti alla liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali svolte.

Il decreto ingiuntivo, opposto in primo grado, doveva dunque essere revocato per difetto di giurisdizione o incompetenza del giudice ordinario a decidere della controversia o, in ogni caso, per l'improponibilità della domanda dei Sigg.ri Fiandaca e Giardina che andava devoluta ad arbitri in virtù della citata clausola compromissoria.

In tal senso, è opportuno sottolineare come sia intervenuta una sentenza del Tribunale di Caltanissetta (n° 228/05; R.G. 304/2002; Dr. Zucchetto) avente il medesimo oggetto.

Nella parte motiva di tale sentenza, Il G.U. ha ritenuto che *"la formulazione della clausola (identica a quella oggetto del presente giudizio) non è limpida, ma il suo effettivo contenuto può egualmente raggiungersi n via di interpretazione.*

Così, da un lato, il ricorso al collegio arbitrale viene previsto per le controversie non definite in via amministrativa, dall'altro lato, viene previsto un termine per il ricorso al collegio arbitrale nel caso di notifica del provvedimento amministrativo.

E' chiaro che se la controversia non viene definita in via amministrativa non vi può essere neppure provvedimento amministrativo e quindi il richiamo al termine di trenta giorni dal provvedimento amministrativo per il ricorso agli arbitri appare in tal caso inconferente.

Deve pertanto ritenersi, secondo un'interpretazione che riconduca a coerenza ed all'effettiva volontà delle parti il dettato della clausola, che, qualora non si adisca la via amministrativa, debba comunque farsi ricorso al collegio arbitrale per la risoluzione della controversia. (. . .) Va pertanto dichiarato che la cognizione della controversia appartiene al collegio arbitrale. (. . .) Va di conseguenza dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto."

L'interpretazione della clausola in questione, effettuata dal Tribunale di Caltanissetta è ineccepibile, in quanto, contrariamente opinando la stessa verrebbe privata di qualsiasi valore ed effetto giuridico.

Ma vi è di più.

Tale pronuncia è stata di recente integralmente confermata, in una controversia identica a quella oggetto dell'odierno giudizio, con la sentenza n° 600/2008 (R.G. 382/2007) della Dr.essa Canto (allegata al fascicolo di primo grado).

Il G.U. nella parte motiva ha ribadito come *"condividendo l'orientamento espresso da questo Tribunale (sentenza n° 228/05), la clausola di cui all'art. 8 (...) debba essere interpretata, tenuto conto del suo tenore complessivo e della concorde volontà delle parti da esso desumibile, nel senso che, qualora non adisca la via amministrativa, debba comunque farsi ricorso al collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie inerenti all'incarico professionale.*

In caso contrario, qualora cioè venga esperita la via del ricorso amministrativo, il professionista ha l'onere di impugnare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla sua notificazione; decorso detto termine, il provvedimento sarà definitivo tra le parti.

Nella fattispecie per cui è causa, non essendo stata la controversia definita in via amministrativa, in forza della clausola compromissoria, avrebbe dovuto rivolgersi al collegio arbitrale e non già all'autorità giudiziaria.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di opposizione, deve essere dichiarato che la cognizione della controversia appartiene al collegio arbitrale previsto dall'art. 8 del contratto. (...)

Va, in conseguenza, anche dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, Cass. 28 luglio 1999, n° 8166, si sensi della quale 'l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto."

Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto e dell'ormai consolidata giurisprudenza del Tribunale di Caltanissetta in materia, non può nutrirsi alcun dubbio sul difetto di giurisdizione del Giudice adito e sulle conseguente nullità del DI opposto che andrà revocato.

* * *

3) SULLA INAMMISSIBILITA' E/O IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE

In subordine e nel merito, deve ribadirsi la inammissibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda riconvenzionale da parte degli odierni appellati.

E' infatti pacifico in dottrina e giurisprudenza che nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove.

Unica eccezione, è l'ipotesi in cui per effetto di una domanda riconvenzionale dell'opponente, sia la stessa parte opposta a trovarsi nella posizione processuale di convenuto ma, nel caso di specie, ciò non si è verificato in quanto il Consorzio Asi di Caltanissetta ha proposto opposizione chiamando un terzo in garanzia, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale.

La posizione processuale degli odierni appellati, in primo grado, era dunque quella di attori sostanziali, i quali, senza dubbio, non potevano proporre alcuna domanda riconvenzionale.

Pertanto la Suprema Corte ha più volte sancito come "l'inosservanza di tale divieto, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poichè non costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione" (ex multis Cass. civile, sez. III, 05 giugno 2007, n° 13086; Cass. civile, sez. III, 29 settembre 2006, n° 21245).

Donde la inammissibilità e/o improponibilità della domanda riconvenzionale proposta da controparte.

* * *

4) NON DEBENZA DELLA SOMMA INGIUNTA

Sempre nel merito ed in ulteriore subordine, si osserva che le somme richieste da entrambi i Professionisti con il D.I. opposto in primo grado ammontano ad oltre €. 90.000,00, che è una somma di gran lunga maggiore rispetto a quanto richiesto dagli stessi professionisti in sede di redazione della perizia di variante e suppletiva del 31/07/1995 redatta il 24.07.1997.

Più precisamente, gli importi richiesti dai Professionisti sono i seguenti:

- A) Importo complessivo spese tecniche spettanti ai professionisti incaricati siccome dagli stessi richiesto: **£. 238.678.726** (cfr. progetto esecutivo di completamento del centro direzionale del Consorzio ASI di Caltanissetta: Perizia di assestamento finale della perizia di variante e suppletiva del 31/07/1995 – All. n° 4 al fascicolo di primo grado);
- B) Importo complessivo già liquidato ai professionisti: **£. 209.920.366**, come risulta dai mandati di pagamento emessi in favore degli odierni appellati che hanno riscosso le relative somme (A.. n° 5 al fascicolo di primo grado).

Donde il residuo per spese tecniche, per misura, per contabilità, direzione dei lavori e progettazione delle perizie di variante, ove si ritenesse fosse dovuto, comunque ammonterebbe a £. 28.758.360.

Pertanto le somme che si sarebbero potute corrispondere ai Professionisti (ove l'Assessorato Regionale all'Industria le avesse accreditate) a saldo delle competenze tecniche (ove) loro spettanti ammontano ad £. 14.852,45.

Tale importo, in ogni caso, è contenuto nella maggiore somma trattenuta e mai accreditata dall'Assessorato Regionale all'Industria, in forza del D.A. principale n° 1931 del 20/12/1992.

In ogni caso, dunque, dovrà essere revocato il D.I. n° 215/2007 (R.G. 966/2007) del Tribunale di Caltanissetta, per erroneità della somma ingiunta.

* * *

5) SUL MERITO DELLA CHIAMATA IN GARANZIA

E' necessario ribadire che il Consorzio, nei termini espressamente fissati nel decreto di finanziamento, ha richiesto all'Assessorato Regionale all'Industria di provvedere ad erogare le somme necessarie al saldo delle spese tecniche relative all'opera in oggetto tra cui quelle reclamate dai Sigg.ri Fiandaca e Giardina.

L'Assessorato Regionale all'Industria con nota n°1050 del 26.07.2005, a fronte delle molteplici richieste del Consorzio, ha risposto testualmente: *"il residuo finanziamento , già in perenzione amministrativa, ai sensi della LR 47/77 , sin dall'esercizio finanziario 2000, è stato richiesto da Codesto Consorzio soltanto:*

In data 22.10.2001 con nota n°3094 per £.191.265.734; procedura di iscrizione avviata ma restituita dalla ragioneria in data 29.11.01;

In data 14.11.2001 con fax prot. N°334 per £.70.000.000 acquisita al protocollo generale il 14.11.2001 , ma mai pervenuto al competente

Gruppo di lavoro. Non si è potuto procedere, quindi, alla relativa istruttoria e all'inoltro alla ragioneria entro il successivo 7 dicembre 2001, ai sensi della Circolare 9/01 dell' Assessorato regionale Bilancio."

Orbene il Consorzio con lettera del 26.09.2005, nel rimarcare di avere operato correttamente e nei termini fissati dal decreto di finanziamento, ha provveduto a trasmettere all'opposto copia della superiore missiva assessoriale.

Appare pertanto evidente come il Consorzio opponente abbia compiuto le attività occorrenti al pagamento delle competenze degli opposti.

Di converso sussiste la responsabilità l'Assessorato Regionale all'Industria - per sua stessa ammissione - ha omesso di compiere le attività occorrenti per accreditare le somme residue del finanziamento e consentire conseguentemente al Consorzio opponente di provvedere al pagamento delle somme oggetto del presente giudizio.

Pertanto, in ogni caso, si insiste perchè l'Assessorato Industria della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* tenga indenne il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta da ogni onere relativo, dipendente o connesso a tutte le domande azionate nel presente giudizio.

* * *

Per i superiori motivi e per quant'altro potrà sostenersi nel corso del giudizio di appello si chiede che

PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE DI APPELLO ADITA

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n° 274/2009 (R.G. n° 1372/2007) pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 16/07/2009, Dr.essa Gabriella Canto:

- Revocare il D.I. n° 215/2007 (R.G. 966/2007) del Tribunale di Caltanissetta per difetto di Giurisdizione del Giudice Adito;
 - Revocare comunque il D.I. n° 215/2007 (R.G. 966/2007) del Tribunale di Caltanissetta ritenendo e dichiarando che, in ogni caso, il credito complessivo per competenze ed onorari dei Sigg.ri Francesco Fiandaca e Giardina Michele Attilio ammonta a complessivi €. 14.852,45;
 - Revocare il D.I. n° 215/2007 (R.G. 966/2007) del Tribunale di Caltanissetta ritenendo e dichiarando che il Consorzio A.S.I. di Caltanissetta nulla deve ai Sigg.ri Francesco Fiandaca e Giardina Michele Attilio;
 - Revocare il D.I. n° 215/2007 (R.G. 966/2007) del Tribunale di Caltanissetta e rigettare perché infondate in fatto ed in diritto e/o con qualsiasi altra statuizione le domande dei Sigg.ri Francesco Fiandaca e Giardina Michele Attilio nei confronti del Consorzio A.S.I. di Caltanissetta;
 - Ritenere e dichiarare che, in ogni caso, l'Assessorato Regionale all'Industria, in persona dell'Assessore legale rappresentante *pro tempore*, quale terzo chiamato in garanzia, deve tenere indenne il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta dalle domande azionate dai Sigg.ri Francesco Fiandaca e Giardina Michele Attilio nonché da ogni onere connesso e conseguente a tali domande.
- Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €. 105.000,00 e che è pertanto dovuto il contributo unificato di €. 500,00

Caltanissetta li 28.11.2009

(Avv. Giuseppe Balistreri)

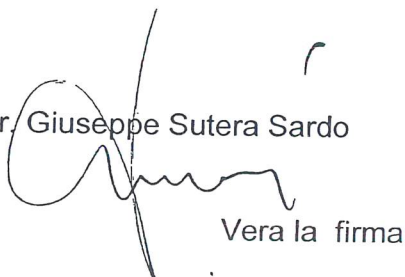
PROCURA

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Sutera Sardo, nella qualità di Direttore Generale ed in quanto tale, legale rappresentante *pro tempore* del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta, vista la D.D.G. n° 78 del 10/11/2009, nomina difensore e procuratore nel presente giudizio di appello l'Avv. Giuseppe Balistreri, presso il cui Studio in Caltanissetta, Viale della Regione n° 172 eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e d'uso, compresa quella di chiamare in giudizio eventuali terzi, conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, rendere l'interrogatorio libero, farsi sostituire da altri procuratori.

Autorizzo Lei ed il suo Studio a trattare per la mia difesa tutti i dati forniti ai sensi della L. 675/96 e succ. modifiche e dichiaro di aver preso visione ed essere stato informato del contenuto dell'art. 13 L. 196/03

Caltanissetta, li 30.11.2009

Dr. Giuseppe Sutera Sardo



Vera la firma

Avv. Giuseppe Balistreri

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009 il giorno del mese di Dicembre io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Caltanissetta ad istanza dell'Avv. Giuseppe Balistreri ho notificato e dato copia del superiore atto di appello a:

1) **FIANDACA Francesco**, nato a Caltanissetta il 10 luglio 1937, ed ivi residente in Via Due Fontane, n° 57 domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, sito in Via Libertà 86 Caltanissetta

2) **GIARDINA Michele Attilio**, nato a Temperly (argentina) il 3 aprile 1955, e residente a Caltanissetta in Via Pitrè, n° 34, domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, sito in Caltanissetta via Libertà 86

3) **ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Via Libertà, n° 174.

CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA in LIQUIDAZIONE

CONVENZIONE

Ex art. 5 Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali

L'anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di Ottobre, nella sede degli Uffici del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltanissetta in liquidazione

T R A

Il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltanissetta in Liquidazione, in persona del Commissario ad acta, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Peralta, 2 - 93100 Caltanissetta

E

l'Avvocato _____ del Foro di Caltanissetta con studio in Caltanissetta _____ . Codice Fiscale _____

Premesso:

- Che con determinazione del DDG N. 74/CL del 22/09/2014 veniva approvato la Modifica al Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione;
- Che con determinazione del Commissario ad Acta n. 7 del 11/10/2016 si approvano alcune modifiche ed integrazioni della DDG n. 74/CL del 22/09/2016;
- Che con Determinazione del Commissario ad Acta n. ____ del ____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa nel presente giudizio
- Che l'IRSAP ha costituito un Albo dei legali di fiducia;
- Che il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltanissetta in Liquidazione utilizza l'Albo dei legali di fiducia approvato dall'IRSAP, facendo riferimento ai professionisti che operano all'interno della ex provincia di Caltanissetta.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART 1

Oggetto dell'incarico

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico conferito con la determinazione di cui in premessa. L'incarico ha il seguente oggetto: *"Lite Consorzio ASI di Caltanissetta/Eredi Fiandaca e Giardina Michele .Conferimento incarico a legale di fiducia per opposizione alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n 136/2016"*.

ART. 2

Pag. 1 a 5

Via Peralta,2
93100 Caltanissetta
Tel. 0934532311
Fax.093425703

P.I. 00189200850
C.F. 80009240856
Pec: asicaltanissetta@pec.it
Mail: asicaltanissetta.liquidazione@gmail.com
Codice IPA fattura elettronica:UFCBM6



CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

in LIQUIDAZIONE

Clausola risolutiva espressa

Il Professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione. L'inadempimento della presente obbligazione da parte del professionista comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 3

Assenza di cause di incompatibilità

Il Professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente, che il professionista dichiara di conoscere, delle norme di legge e dell'Ordinamento deontologico professionale.

ART. 4

Obblighi del professionista

Il professionista si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'I.R.S.A.P. e i soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per la durata del rapporto instaurato a pena della risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.

ART. 5

Requisiti iscrizione all'Albo dei Legali

Il professionista dichiara che permangono i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei Legali di fiducia dell'IRSAP, ai sensi del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

ART. 6

Valore della controversia

Il valore della lite per la quale si conferisce l'incarico di cui alla presente convenzione si indica in € 105.000,00

ART. 7

Compenso

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27, la determinazione del compenso è calcolato ai minimi della tariffa di cui al D.M. n. 55/14,

CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

in LIQUIDAZIONE

secondo il valore della controversia, corrispondente al valore minimo indicato in Tabella, allegato al decreto, decurtato di una percentuale pari al 60% e per le fasi effettivamente svolte.

Qualora la causa presenti una connessione oggettiva con precedente causa affidata allo stesso professionista il compenso sarà ridotto ulteriormente del 50%, così come richiamato nella determinazione del Commissario ad Acta n. 6 del 10/10/2016.

Il compenso spettante al professionista affidatario del presente incarico ammonta ad € _____ oltre IVA, CPA, spese forfettarie e spese di giustizia per un complessivo di €. 4.127,40. In caso di vittoria nel giudizio di cui alla presente convenzione, è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente.

ART. 8

Spese di giustizia

Le spese relative alle spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) relative alla controversia di cui al presente incarico, vengono presuntivamente indicate in € 1.000,00 e dovranno essere rendicontate dal professionista.

ART. 9

Acconto compensi e liquidazione onorario

Per l'incarico di cui alla presente convenzione il Professionista riceverà un acconto pari a € 1.120,00 oltre IVA e CPA, corrispondente alle "fasi studio" ed "introduttiva", previste per il corrispondente scaglione del citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/14 decurtate del 60%, oltre alle spese di giustizia indicate al precedente art. 8.

Il restante compenso dovuto rientrerà tra le passività del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltanissetta in liquidazione e sarà erogato secondo i criteri e le modalità stabilite dal servizio di vigilanza dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

ART. 10

Domiciliatario

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba necessariamente ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale incaricato. In ogni caso il legale incaricato principale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente e la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 11

Revoca

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di



CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

in LIQUIDAZIONE

rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 7.

ART. 12

Rinuncia

Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico di cui alla presente convenzione per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente. In ogni caso la rinuncia deve essere esercitata in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

ART. 13

Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali, da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa seconda parte art. 2 allegata al D.P.R. n. 131/86.

Per Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale
di Caltanissetta in liquidazione
Il Commissario ad acta

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, n. 11 e n. 13.

Per il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale
di Caltanissetta in liquidazione
Il Commissario ad acta

Il Professionista

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caltanissetta in Liquidazione, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t.,

Pag. 4 a 5

Via Peralta,2
93100 Caltanissetta
Tel. 0934532311
Fax.093425703

P.I. 00189200850
C.F. 80009240856
Pec: asicaltanissetta@pec.it
Mail: asicaltanissetta.liquidazione@gmail.com
Codice IPA fattura elettronica:UFCBM6



CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA

in LIQUIDAZIONE

informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'Ente sono conservati presso la sede legale dell'IRSAP – con sede in Palermo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'IRSAP ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia IRSAP e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata all'IRSAP. Titolare del trattamento è l'IRSAP. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture dell'Ente: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione ed espressione del consenso:

IL PROFESSIONISTA

Via Peralta,2
93100 Caltanissetta
Tel. 0934532311
Fax.093425703

P.I. 00189200850
C.F. 80009240856
Pec: asicaltanissetta@pec.it
Mail: asicaltanissetta.liquidazione@gmail.com
Codice IPA fattura elettronica:UFCBM6

Pag. 5 a 5

